

REGOLAMENTO (CE) N. 592/2004 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo agli elenchi di paesi e territori****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 998/2003, un elenco di paesi terzi deve essere stabilito anteriormente al 3 luglio 2004. Per poter figurare in tale elenco, un paese terzo deve comprovare il proprio statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e la conformità a talune condizioni concernenti la notifica, la sorveglianza, i servizi veterinari, la prevenzione e il controllo della rabbia e la normativa sui vaccini.
- (3) Al fine di evitare inutili perturbazioni dei movimenti di animali da compagnia e di dare tempo ai paesi terzi di fornire, ove necessario, garanzie supplementari, occorre stabilire un elenco provvisorio di paesi terzi. È opportuno che tale elenco sia basato sui dati disponibili tramite l'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE), sui risultati delle ispezioni effettuate dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nei paesi terzi interessati nonché sulle informazioni raccolte dagli Stati membri.

- (4) L'elenco provvisorio di paesi terzi deve comprendere i paesi indenni dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio non è superiore al rischio associato ai movimenti fra Stati membri.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 998/2003. A fini di chiarezza è opportuno sostituire interamente l'elenco di paesi e territori che figura in tale regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

PARTE A

IE Irlanda
SE Svezia
UK Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

- a) DK Danimarca, comprese GL Groenlandia e FO Færøer;
- b) ES Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari e le isole Canarie, escluse Ceuta e Melilla;
- c) FR Francia, comprese GF Guiana francese, GP Guadalupa, MQ Martinica e RE Riunione;
- d) GI Gibilterra;
- e) PT Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madeira;
- f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

Sezione 2

AD Andorra
CH Svizzera
IS Islanda
LI Liechtenstein
MC Monaco
NO Norvegia
SM San Marino
VA Stato di Città del Vaticano

PARTE C

AC Isola dell'Ascensione
AG Antigua e Barbuda
AN Antille olandesi
AU Australia
AW Aruba
BB Barbados
BH Bahrein
BM Bermuda
CA Canada
FJ Figi
FK Isole Falkland
HR Croazia
JM Giamaica
JP Giappone
KN Saint Kitts e Nevis
KY Isole Cayman
MS Montserrat
MU Maurizio
NC Nuova Caledonia
NZ Nuova Zelanda

PF Polinesia francese
PM Saint-Pierre e Miquelon
SG Singapore
SH Sant'Elena
US Stati Uniti d'America
VC Saint Vincent e Grenadine
VU Vanuatu
WF Wallis e Futuna
YT Mayotte»
